

RENDICONTO DELL'ENTRATA

eliminato solo effettuando il “discarico dall'accertamento” delle somme pagate mediante Mod. F24 al fine di riportare all'effettiva consistenza il credito erariale.

E' evidente che si tratta di una parziale e mirata spiegazione delle discordanze rilevate e ci si augura che la RGS possa analizzare altre anomalie segnalate per poter procedere alle necessarie modifiche delle procedure.

TAVOLA A.6
DISCORDANZE RENDICONTO - CONTI PERIODICI RIASSUNTIVI
(in milioni)

		Accertato		Riscosso competenza		Riscosso Residui		Versato competenza		Versato Residui	
		N. cap/art	milioni	N. cap/art	milioni	N. cap/art	milioni	N. cap/art	milioni	N. cap/art	milioni
Discordanze e negative	TITOLO I	114	-41.854	32	-1	2	0	214	-17.867	135	-308
	TITOLO II	117	-910	15	-1	13	0	48	-158	44	-49
	TITOLO III	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	ENTRATE FINALI	235	-42.764	47	-2	16	0	262	-18.024	179	-357
Discordanze e positive	TITOLO I	34	1.482	43	1.560	363	38.197	4	0	1	0
	TITOLO II	162	3.852	187	3.886	314	2.889	91	3.808	5	0
	TITOLO III	8	0	9	0	9	1	2	0	0	0
	ENTRATE FINALI	204	5.334	239	5.446	686	41.087	97	3.808	6	0
Totale discordanze		439	-37.430	286	5.444	702	41.086	359	-14.216	185	-357
				Da riscuotere competenza		Da riscuotere residui		Da versare competenza		Da versare residui	
Discordanze e negative	TITOLO I			18	-2.287	18	-318.797	1	0	6	0
	TITOLO II			35	-76	22	-271.602	0	0	1	0
	TITOLO III			2	0	0	0	0	0	0	0
	ENTRATE FINALI			55	-2.363	40	-590.400	1	0	7	0
Discordanze e positive	TITOLO I			7	2	66	710	230	19.474	233	1.174
	TITOLO II			11	39	121	42	213	252	260	270
	TITOLO III			1	0	3	0	10	0	10	17
	ENTRATE FINALI			19	41	190	751	453	19.726	503	1.460
Totale discordanze				74	-2.322	230	-589.648	454	19.726	510	1.460

Fonte: elaborazioni Corte dei conti (Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato - Collegio di controllo sulle entrate) su dati Sistema informativo RGS

3. Riaccertamenti e insussistenze

Oltre alle anomalie fin qui rilevate, relative alle differenze fra i dati del consuntivo e quelli corrispondenti delle contabilità delle Amministrazioni, ve ne sono altre riguardanti incongruenze contabili all'interno del Rendiconto, autonomamente considerato, fra le quali merita particolare attenzione l'emersione di insussistenze o di riaccertamenti, per una serie di voci di bilancio, per le quali non è stata fornita una spiegazione.

Si tratta di sopravvenienze passive o attive, dovute alla non corrispondenza fra l'importo dei residui contabilizzati al 31 dicembre 2015 e quello calcolabile tenendo conto delle variazioni verificatesi a seguito della gestione dell'anno, partendo dai residui iniziali, sottraendo ciò che non costituisce più residui, e cioè i versamenti in conto residui, e non anche le riscossioni in conto residui, la cui quota non versata è compresa nei residui iniziali, ed aggiungendo i residui di competenza⁷. Si è in presenza di incongruenze endogene al conto consuntivo, in quanto per

⁷ Il bilancio di competenza delle entrate dello Stato, in numerosi capitoli, presenta incongruenze rappresentate da residui di fine anno di importo diverso da quello che si può calcolare partendo dai residui iniziali ed utilizzando gli stessi dati del Rendiconto, cioè con la formula “Residui finali = Residui iniziali - versamenti in conto residui + residui di competenza”.

ATTENDIBILITÀ DELLE SCRITTURE CONTABILI

essere evidenziate non richiedono altri dati che non siano quelli del rendiconto dell'anno. Esse sono probabilmente il frutto dei correttivi automatici impiegati e delle rettifiche ritardatarie, apportate successivamente al preconsuntivo. Le risultanze dell'analisi sono trasfuse negli allegati alla decisione sul Rendiconto (*allegati D ed E alla decisione di parifica*).

Negli ultimi esercizi finanziari le risultanze sono risultate positive (riaccertamenti) o negative (insussistenze), con andamento oscillante. Dopo un saldo positivo nel 2005, dal 2006 sono prevalse le insussistenze che portano, nell'esercizio in consuntivazione, ad un saldo pari a -58.446⁸.

Per l'esercizio finanziario 2015 sulla base dei dati disponibili, si rappresentano (Tavola A.7) il numero complessivo dei capitoli/articoli e gli importi dei riaccertamenti e delle insussistenze distintamente per i tre titoli delle entrate. Non è, invece, possibile tenere conto delle compensazioni operate tra insussistenze e riaccertamenti all'interno di ciascun capitolo, che evidenzerebbe un aumento dell'entità finanziaria, in quanto i dati relativi non sono né rilevabili, né calcolabili sulla base del rendiconto o del *data base* del Sistema informativo RGS - Corte dei conti.

TAVOLA A.7

ARTICOLI/CAPITOLI DEL RENDICONTO 2015 PER I QUALI RISULTANO RIACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE

	Titoli	n. dei cap/art	Milioni
Riaccertamenti	I	155	1.391,33
	II	164	59,22
	III	8	0,41
	Totale	327	1.450,96
Insussistenze	I	138	-33.070,40
	II	172	-26.826,39
	III	3	-0,04
	Totale	313	-59.896,82

Fonte: elaborazioni Corte dei conti (Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato - Collegio di controllo sulle entrate) su dati Sistema informativo RGS - Corte dei conti.

I saldi indicati, pertanto, risultano solo dalla differenza fra capitoli con saldi differenziali negativi (313 nel 2015), per un importo di -59.897 milioni, e capitoli con saldi differenziali positivi (327), per un importo complessivo di 1.451 milioni.

L'andamento del fenomeno, con il dettaglio della distinzione tra saldi differenziali negativi e positivi, è stato analizzato dalla Corte nel corso degli anni: a fronte di un numero maggiore di capitoli e/o articoli che presentano riaccertamenti, gli scostamenti maggiori dallo zero, in termini di importi, si riferiscono alle insussistenze.

⁸ Erano pari a -83.667,69, -46.042 e -53.322 milioni rispettivamente nel 2011, 2012 e 2013; nel 2014 si è raggiunto l'importo massimo di -117.875 milioni.

RENDICONTO DELL'ENTRATA

GRAFICO A.5

ANDAMENTO DEL NUMERO DEI CAPITOLI E/O ARTICOLI CHE HANNO PRESENTATO RIACCERTAMENTI E INSUSSISTENZE TRA IL 2000 ED IL 2015





GRAFICO A.6

ANDAMENTO DEI RIACCERTAMENTI E DELLE INSUSSISTENZE RILEVATI TRA IL 2000 ED IL 2015

(in milioni)



ATTENDIBILITÀ DELLE SCRITTURE CONTABILI

Disaggregando i dati su esposti, come già rilevato per i precedenti esercizi finanziari, si evidenzia una notevole concentrazione di entrambi i fenomeni, riaccertamenti ed insussistenze, su un numero esiguo di capitoli/articoli.

In particolare, per i riaccertamenti:

- più del 99 per cento delle Entrate tributarie, per oltre 1.378 milioni su 1.391, è concentrato su capitoli /articoli relativi alla riscossione ordinaria;
- per il Titolo II circa il 70 per cento dell'importo complessivo, per oltre 41 milioni su un totale di 59, è concentrato su un unico capitolo⁹.

Riguardo alle insussistenze:

- per le entrate tributarie il 90,4 per cento dei saldi differenziali negativi si rileva per la riscossione a mezzo ruolo (-29.878 milioni su -33.070);
- per le entrate del Titolo II oltre l'89 per cento delle insussistenze si riscontra in capitoli/articoli appartenenti alle Tipologie 2.1.5.1 e 2.1.5.3 (-19.272 e -4.731 milioni) che riguardano entrate ricorrenti derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti (multe, ammende e sanzioni).

Va evidenziato che, pur trattandosi di incongruenze da tempo segnalate dalla Corte in quanto alterano la coerenza interna dei dati del rendiconto, la RGS, in una prima fase del contraddittorio passato, aveva sempre fatto presente che i fenomeni del riaccertamento e dell'insussistenza di residui "che si verificano tra esercizi finanziari consecutivi non denotano necessariamente un'anomalia contabile, ma possono scaturire dalla normale attività di ricognizione e verifica delle partite pregresse, svolta dagli uffici competenti per la tipologia di entrata". Negli anni più recenti la problematica è stata affrontata più puntualmente: non si tratta, infatti, di incoerenze che emergono fra dati relativi ad esercizi finanziari diversi e che, come osservava la RGS, si potrebbero spiegare con rettifiche introdotte a seguito della normale attività di ricognizione e di verifica delle partite creditorie pregresse. Si tratta, invece, di una serie di voci di bilancio (640 nel 2015, erano 593 nel 2014) per le quali il totale dei residui, riportato nello stesso rendiconto, non corrisponde alla somma algebrica dei dati parziali che concorrono a determinarlo. Infatti, i residui iniziali, sui quali ovviamente si potrebbero riflettere gli effetti dell'eventuale verifica e rettifica delle partite pregresse, costituiscono uno dei dati del rendiconto dell'anno, anche se, naturalmente, corrispondono ai residui finali del precedente esercizio finanziario.

Le differenze dipendono probabilmente dalla duplice circostanza che:

- 1) le compensazioni automatiche vengono operate non solo in modo automatico, ma senza interrogarsi sui motivi e sui fattori che, in preconsuntivo, spesso determinano importi con segno negativo per i *resti da versare* (in conto competenza e/o residui) e segni negativi – o comunque importi inferiori ai versamenti – per accertamenti e riscossioni (di competenza e/o residui);
- 2) appare consolidata la prassi di apportare rettifiche manuali, in base alle informazioni tardivamente acquisite.

⁹ Somme corrispondenti ai versamenti effettuati dai contribuenti a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, senza indicazione del codice catastale del comune beneficiario, di cui all'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, da riassegnare allo stato di previsione del Ministero dell'interno (Cap. 3549).

RENDICONTO DELL'ENTRATA

All'utilizzo di queste modalità non del tutto appropriate di razionalizzazione e di quadratura dei conti periodici riassuntivi è, probabilmente, da ricollegarsi l'emergere non solo di riaccertamenti/insussistenze, ma anche di buona parte delle altre incongruenze e incoerenze interne che caratterizzano l'impianto del Rendiconto e che la Corte ha avuto modo di segnalare ripetutamente in sede di parificazione e di indagini di controllo eseguite negli scorsi anni. In altri termini, costruendo il conto consuntivo con le modalità di cui si è detto, i correttivi automatici riescono a far quadrare formalmente i conti, ma generano ulteriori distorsioni che rischiano non solo di inficiare l'attendibilità, ma addirittura di snaturare la reale significatività e lo stesso conto residui nel suo insieme.

4. Limiti di affidabilità degli accertamenti

Nel corso degli anni non è stato possibile acquisire elementi informativi completi ed affidabili sul raccordo fra le contabilità delle Amministrazioni e i dati del rendiconto neanche attraverso il tentativo compiuto di ricostruire analiticamente almeno l'iter di determinazione dell'importo degli accertamenti; e non risulta che ai fini della classificazione per grado di esigibilità dei *resti da riscuotere*, di cui si parlerà oltre, siano stati sistematicamente utilizzati elementi informativi acquisibili a seguito dell'introduzione, a partire dall'anno 2000, della procedura "stato della riscossione"¹⁰.

Nell'ottica del controllo di regolarità finanziario contabile, si ritiene che l'affidabilità del rendiconto, fino a tutto l'esercizio finanziario 2013, sia assicurata per le sole entrate del conto di competenza, tributarie ed extra tributarie (queste ultime limitatamente alle entrate sanzionatorie), gestite dall'Agenzia delle entrate. Come risulta dalla Tavola A.8, riferendosi al solo parametro degli accertamenti, l'affidabilità dei rendiconti dal 2011 al 2015 può non essere messa in discussione mediamente per l'89,3 per cento, attestandosi nel 2015 all'88,23 per cento delle entrate finali (502.503 su 569.566 milioni).

Alla luce di quanto evidenziato, il bilancio consuntivo di competenza (giuridica) è, in parte, ricostruito induttivamente e ciò ne limita la condizione di compiuta attendibilità contabile. In concreto, quindi, il solo bilancio consuntivo che meglio rappresenta la realtà è quello di cassa.

Da ciò deriva la difficoltà di costruire un bilancio consuntivo di competenza economica, che, com'è noto, richiede che una transazione debba essere registrata nel momento in cui essa produce i suoi effetti economici, cioè quando un valore economico è creato, trasformato o eliminato o allorché crediti o obbligazioni insorgono, sono trasformati o vengono estinti¹¹.

¹⁰ La procedura è stata introdotta con l'art. 2, comma 1, e l'allegato n. 2 del decreto ministeriale del 22 ottobre 1999, che determina, in attuazione del disposto dell'art. 36 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, le modalità di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei Concessionari (ora Agenti) del servizio nazionale della riscossione, delle informazioni relative allo svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni effettuate nel mese precedente. Essa consente all'Agenzia delle entrate di conoscere tutte le fasi del ciclo di vita dei c.d. "ruoli *post-riforma*", cioè emessi a partire dall'anno 2000 (e quindi con modalità telematiche, anziché cartacee) dalla data di formazione del ruolo fino al momento del riversamento effettuato dal concessionario a fronte delle riscossioni conseguite, ovvero — in caso di mancata riscossione — fino a quello della comunicazione di inesigibilità.

¹¹ SEC 2010, par.1.101 e segg..

ATTENDIBILITÀ DELLE SCRITTURE CONTABILI

TAVOLA A.8

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO - ENTRATE FINALI: IMPORTO DEGLI ACCERTAMENTI TOTALI E DEGLI ACCERTAMENTI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE SANZIONATORIE GIÀ RICOMPRESE NEL TITOLO I

(in euro)

	2011	2012	2013	2014	2015
Accertato					
TITOLO I	452.731.044.154,86	463.768.619.600,83	464.884.401.447,03	460.253.424.334,11	477.177.749.183,15
EE. Sanz					
3210	2.816.114.522,83	2.759.670.442,04	2.772.006.774,26	3.004.359.215,20	3.098.750.989,47
3312	18.096.189.417,71	20.916.818.060,06	18.948.254.140,63	18.539.453.863,55	18.725.157.799,64
3313	4.405.888.861,57	3.777.045.213,83	3.435.905.426,52	3.691.311.596,54	3.446.542.547,80
3314	14.552.058,17	20.030.795,91	23.638.412,31	23.567.134,14	28.052.291,11
3315	71.968.540,41	53.484.556,99	54.066.850,39	48.574.044,00	27.108.147,00
3316	138,04	16.460,54	15.430,12	9.370,25	23.365,91
Totale	25.404.713.538,73	27.527.065.529,37	25.233.887.034,23	25.307.275.223,68	25.325.635.140,93
TOT.TIT. I + EE. SANZ.	478.135.757.693,59	491.295.685.130,20	490.118.288.481,26	485.560.699.557,79	502.503.384.324,08
EE. FINALI	521.742.399.456,25	545.791.059.275,82	553.991.847.144,40	550.186.632.239,68	569.565.638.914,22
% Tit. I + EE. Sanz. su entr. fin.	91,64%	90,02%	88,47%	88,25%	88,23%
Versamenti di competenza					
TITOLO I	397.920.866.082,45	404.223.451.172,45	405.343.118.906,41	399.719.603.445,30	416.797.057.645,86
EE. Sanz					
3210	153.894.909,30	171.366.535,69	177.604.178,16	219.149.904,77	265.840.034,91
3312	644.856.554,95	602.183.832,29	657.212.384,85	734.072.506,76	910.236.611,59
3313	537.977.518,68	546.737.159,55	561.151.900,25	569.089.956,83	613.755.106,58
3314	7.954.329,30	6.445.638,89	10.158.228,20	10.753.624,34	9.359.105,02
3315	5.496.817,16	6.470.823,95	11.312.110,83	4.102.732,96	7.948.417,78
3316	138,02	16.460,54	15.430,09	9.350,55	23.012,75
Totale	1.350.180.267,41	1.333.220.450,91	1.417.454.232,38	1.537.178.076,21	1.807.162.288,63
TOT.TIT. I + EE. SANZ.	399.271.046.349,86	405.556.671.623,36	406.760.573.138,79	401.256.781.521,51	418.604.219.934,49
EE. FINALI	433.241.222.231,72	448.068.563.240,46	458.516.879.722,63	453.622.013.165,62	474.213.407.178,33
% Tit. I + EE. Sanz. su entr. fin.	92,16%	90,51%	88,71%	88,46%	88,27%

Fonte: elaborazioni Corte dei conti (Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato - Collegio di controllo sulle entrate) su dati RGS

Si ribadisce anche quest'anno la necessità e l'urgenza di interventi finalizzati al miglioramento dell'affidabilità del rendiconto; linea, peraltro, condivisa dalle Amministrazioni, al fine di migliorare la gestione contabile del bilancio di entrata, secondo gli indirizzi individuati dalla Corte. Le Amministrazioni evidenziano, nel contempo, le particolari difficoltà dovute non solo alla grande quantità dei soggetti obbligati, ed alle relative operazioni elementari da compiere, ma anche alla numerosità dei soggetti istituzionali coinvolti (Banca d'Italia, RGS, Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate, Anagrafe tributaria, Sistema informativo delle Commissioni tributarie) ed alla conseguente numerosità dei relativi sistemi informativi, che non sono ancora in grado di colloquiare fra di loro. Una fonte di sicura discordanza, ad avviso dei rappresentanti delle Amministrazioni predette, è certamente quella degli esiti del contenzioso, che non trovano un riflesso diretto sulla contabilizzazione dei residui, proprio perché il sistema informativo delle Commissioni tributarie non è stato costruito in modo da poter colloquiare con il sistema informativo della RGS.

5. Cumulo delle riscossioni in conto residui

Un problema ripetutamente segnalato dalla Corte, in sede di parificazione del Rendiconto, riguarda la riscossione totale ed in particolare la mancata evidenziazione delle riscossioni in conto residui, operate nell'esercizio di riferimento, e che si trovano, invece, cumulate con quelle operate in esercizi precedenti e rimaste da versare. Ciò comporta una sopravvalutazione delle riscossioni totali ed una duplicazione di contabilizzazioni, destinata a protrarsi fino a quando non ha luogo il completo versamento dell'originario resto da versare. In realtà, le riscossioni

RENDICONTO DELL'ENTRATA

dell'anno andrebbero contabilizzate quale somma dei versamenti totali, del “da versare totale” al netto del “da versare dell'esercizio precedente”, ossia la quantificazione delle riscossioni totali reali dovrebbe essere calcolata “al netto” dell'importo del “da versare dell'esercizio precedente”¹². Nel 2015 la sopravvalutazione, in termini finanziari, delle somme riscosse totali si quantifica in 41.509 milioni¹³.

Inoltre, la mancata esplicitazione delle componenti della riscossione e del versamento residui rende anche difficile la spiegazione delle ragioni che determinano l'emergere di riscossioni nette residui negative (*allegato G della decisione di parifica*¹⁴): il dato risultante, ammontante nel 2015 a -1347 milioni con l'interessamento di 74 capitoli/articoli, sembrerebbe dimostrare che si sia riscosso meno di quanto già riscosso nel 2014 e rimasto ancora da versare.

La consistenza dei dati elaborati dalla Corte¹⁵ cresce se si considerano i versamenti residui negativi (*allegato H della decisione di parifica*), cioè effettuati al netto di quanto già riscosso nell'esercizio precedente e che ancora rimaneva da versare: nell'esercizio in consuntivazione i versamenti netti negativi ammontano a -8.957.

Quest'analisi va letta tenendo conto che i dati sui quali si basa non sono direttamente rilevati, ma semplicemente calcolati per evidenziare la misura dell'effetto di duplicazione del cumulo delle riscossioni residui con il “da versare” degli esercizi precedenti. E' di tutta evidenza, infatti, che la determinazione del riscosso residui dell'anno, attraverso la semplice operazione aritmetica di sottrarre dal riscosso lordo l'importo delle somme rimaste da versare alla fine dell'esercizio precedente, pur utile ad evidenziare l'entità della sopravvalutazione del riscosso, non può di per sé significare che le somme che dovevano essere versate siano state tutte effettivamente versate e che, quindi, il riscosso netto equivalga a ciò che è stato riscosso delle somme che erano rimaste da riscuotere all'inizio dell'anno. E' più che probabile, infatti, che, nella maggior parte dei casi, almeno una parte delle somme che erano rimaste da versare non siano state in realtà versate, per cui il riscosso netto calcolato viene ad essere inferiore al riscosso netto effettivo (riferito ai resti iniziali da riscuotere).

In sede di contraddittorio con la Corte la RGS, negli anni, ha sempre confermato che l'ammontare delle riscossioni dei residui dell'anno è determinato dal sistema, sulla base di un calcolo matematico che considera i valori espressi dallo stesso rendiconto con riguardo al “versato” e al “da versare” in conto residui alla chiusura dell'esercizio e i valori espressi dal Rendiconto dell'esercizio precedente con riguardo al rimasto da versare in conto competenza ed in conto residui.

Permane, quindi, l'impossibilità di rilevare al SICR il dato richiesto continuando così a sottovalutare la valenza che la conoscenza dei dati in questione potrebbe avere per la trasparenza e la stessa gestione del bilancio.

Dalle analisi svolte dalla Corte è, infatti, risultato evidente che consistenti importi di crediti riscossi negli esercizi precedenti continuano a non essere contabilmente tradotti in versamenti per ragioni che il più delle volte hanno a che fare con l'insufficienza dei corrispondenti stanziamenti dal lato della spesa per l'effettuazione delle necessarie operazioni di

¹² Secondo la formula $RA=VT+DVT-DVT(n-1)$ cioè *Riscosso dell'anno = Versamenti totali + Da versare totale - Da versare totale dell'esercizio precedente*.

¹³ Negli ultimi anni, dal 2009 al 2011, a sopravvalutazione delle somme riscosse si è attestata mediamente sui 26.000 milioni. Nel 2012, nel 2013 e nel 2014 tale importo è stato rispettivamente pari a 30.665, 36.188 e 39.341 milioni.

¹⁴ Nell'allegato F della decisione di parifica vengono riportati nel dettaglio per capitolo ed articolo le riscossioni nette dei residui calcolate sottraendo dalle riscossioni lorde del 2015 il totale da versare dell'esercizio 2014, evidentemente già riscosso.

¹⁵ Secondo la formula $VR-DVT(n-1)$ cioè *Versamenti residui - Da versare totale dell'esercizio precedente*.

ATTENDIBILITÀ DELLE SCRITTURE CONTABILI

regolazione contabile e l'emissione dei mandati di pagamento da commutarsi in quietanze di entrata. Sicché, pur costituendo un importante segnale nella logica della trasparenza, l'esposizione nel Rendiconto del riscosso netto residui, ricavato utilizzando il semplice metodo aritmetico indicato ed utilizzato dalla Corte solo per evidenziare le dimensioni del problema della duplicazione, non può in alcun modo essere sufficiente. Si deve, pertanto, ribadire l'esigenza che il dato in questione non deve essere calcolato, ma deve essere rilevato contabilmente, attraverso operazioni idonee a individuare direttamente gli importi che vengono versati a valere sulle somme che erano rimaste da versare e gli importi che vengono versati a seguito delle riscossioni operate nell'anno sui resti iniziali da riscuotere. Solo in tal modo sarà possibile monitorare l'andamento reale dei *resti da versare* ed intervenire per correggerne le eventuali sottostanti distorsioni e patologie gestionali.

Anche il raggiungimento dell'obiettivo di vedere indicate nel conto consuntivo le riscossioni in conto residui di diretta rilevazione contabile passa, secondo quanto affermato dalla RGS negli scorsi anni, per l'allineamento delle contabilità al consuntivo e l'eliminazione dalle stesse delle varie incongruenze che contengono. Nulla è stato riferito al riguardo nei più recenti contatti.

6. Classificazione per grado di esigibilità dei resti da riscuotere

Per quanto riguarda le somme iscritte a ruolo, la Corte in passato aveva sistematicamente rilevato come le indicazioni fornite dall'Amministrazione non risultassero analitiche e complete in ordine alle modalità con cui veniva effettuata la classificazione per grado di esigibilità dei crediti; dal 2007 un primo importante passo avanti è stato fatto dall'Agenzia delle entrate, per la parte di propria competenza, proponendo una dettagliata dimostrazione del procedimento seguito, al fine di determinare la stima di presunto realizzo del valore iscritto nel bilancio preconsuntivo, riguardante i residui da riscuotere al 31 dicembre dell'esercizio finanziario. Con l'esercizio in consuntivazione, così come già in quello precedente, si è via via affinata, da parte dell'Agenzia, la ricerca di una metodologia ancor più dettagliata e attendibile.

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sulla base di quanto dichiarato dall'Agenzia delle entrate e limitatamente agli importi di competenza della stessa, relativi ai dati di preconsuntivo dei titoli I e II, individua annualmente le somme rimaste da riscuotere in conto residui iscritte a ruolo, nonché la percentuale di abbattimento da applicare agli importi individuati, dettagliati a livello di capitolo ed articolo.

L'Agenzia indica sistematicamente gli importi dei resti da riscuotere, relativi, quest'anno, come per il 2014, a 20 capitoli/articoli¹⁶, cui deve ragionevolmente essere apportata una riduzione percentuale derivata dall'applicazione di una stima di presunto realizzo dei ruoli affidati al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento: per il 2015 l'importo corrispondente ai 20 capitoli/articoli è stato pari a 562.311 milioni di euro e l'Agenzia¹⁷ ha indicato che a tale importo deve essere apportata una riduzione in misura pari al 95 per cento¹⁸. Gli importi iscritti nel consuntivo, relativamente ai residui rimasti da riscuotere dei capitoli/articoli indicati dalla

¹⁶ Erano 19 fino al 2013.

¹⁷ Con nota dell'Ufficio pianificazione e controllo n. 77389 del 20 maggio 2016.

¹⁸ Anche nel 2014 la riduzione è stata pari al 95 per cento, nel 2013 e 2012 all'82 per cento, un punto percentuale in meno rispetto a quella adottata nel 2011, 2010 e 2009 (83 per cento) ed ulteriormente ridotta rispetto a quanto avvenuto nel 2006, 2007 e 2008 (85 per cento), ma comunque ben più consistente rispetto a quanto si è verificato negli esercizi precedenti al 2006: mediamente 57 per cento tra il 2001 ed il 2005.

RENDICONTO DELL'ENTRATA

RGS, pari a 28.116 milioni, corrispondono effettivamente al 5 per cento dei 562.311 milioni segnalati.

L'Agenzia delle entrate, perfezionando ulteriormente una metodologia applicata già dal 2007, con riferimento alla stima di presunta "incassabilità" dei ruoli affidati al 31 dicembre, determina in modo più analitico e preciso rispetto agli anni precedenti, i valori di presunto realizzo relativi ai residui da riscuotere al 31 dicembre limitatamente ai ruoli. L'analisi viene condotta sulla base dei dati in possesso dell'Agenzia relativamente al carico dei ruoli emessi dall'Amministrazione finanziaria, ma gli importi sui quali applicare la percentuale di abbattimento sono però, come già detto, ufficialmente comunicati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

La metodologia applicata dall'Agenzia delle entrate si basa su un procedimento di analisi di parametri quali l'anno di consegna dei ruoli (partendo dal 2000 e fino al 2015) e il valore del carico ruoli relativi a sgravi per indebitito, carico sospeso, soggetti falliti, soggetti deceduti e ditte cessate nonché anagrafe tributaria negativa; sono inoltre presi in considerazione le azioni cautelari/esecutive tentate senza riscossione, i casi in cui vi siano rate a scadere su dilazioni non revocate ed infine il valore del riscosso al 31/12/2015¹⁹.

Il procedimento seguito dall'Agenzia per determinare l'ammontare del carico affidato da svalutare al 31/12/2015 si basa su una serie di passaggi il cui punto di partenza è rappresentato dall'analisi del c.d. "magazzino", cioè dei dati afferenti ai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

CARICO RUOLI AFFIDATO (01/01/2000 - 31/12/2015)		<i>(in milioni)</i> Ruoli Agenzia Entrate	
		795.042	%
A)	Sgravi per indebitito	175.016	22,0
Carico netto (Carico affidato - sgravi per indebitito)		620.026	78,0
B)	Carico sospeso	17.537	2,8
C)	Soggetti falliti	117.602	19,0
D)	Soggetti deceduti e ditte cessate	65.303	10,5
E)	Anagrafe tributaria negativa	75.870	12,2
Carico effettivo in riscossione (Carico netto - B, C, D, E)		343.714	55,4
F)	Azioni cautelari/esecutive tentate senza riscossione	242.886	70,7
G)	Rate a scadere su dilazioni non revocate	14.487	4,2
H)	Riscosso	35.377	10,3
Magazzino residuo lordo (Carico effettivo - F, G, H)		50.964	14,8

L'analisi dei dati, forniti da Equitalia S.p.A., evidenzia che il carico totale lordo affidato nel periodo di riferimento ammonta a 795 miliardi; di questi il 22 per cento (corrispondenti a sgravi per indebitito) è stato annullato poiché ritenuto non dovuto dai contribuenti, a seguito di provvedimenti di autotutela o di decisioni dell'autorità giudiziaria. Dei restanti 620 miliardi circa il 45 per cento sono ritenuti difficilmente riscuotibili in quanto dovuti da soggetti falliti (117,6 miliardi), da persone decedute e imprese cessate (65 miliardi) e da soggetti che in base ai dati contenuti nell'Anagrafe tributaria risultano nullatenenti (75,9 miliardi), o perché la riscossione è sospesa (17,5 miliardi); i residui 344 miliardi sono ripartiti tra posizioni per cui sono state tentate azioni esecutive che non hanno dato esito (242,9 miliardi), rate per riscossioni

¹⁹ Si tratta dell'ammontare delle somme riscosse al 31/12/2015 su tutti i ruoli affidati entro la stessa data.

ATTENDIBILITÀ DELLE SCRITTURE CONTABILI

già dilazionate (14 miliardi) ed effettive riscossioni (35 miliardi); ne deriva che il rimanente “magazzino” utilmente aggredibile si riduce a poco meno di 51 miliardi.

Per giungere alla concreta determinazione dell'importo da svalutare l'Agenzia delle entrate ha riclassificato ed analizzato i dati esposti operando una distinzione tra:

1. posizioni relative a soggetti falliti;
2. posizioni relative a soggetti deceduti o ditte cessate;
3. posizioni relative ad altri soggetti non rientranti nelle casistiche 1 e 2.

(in milioni)

	Totale	1) Falliti	2) Deceduti o Ditte cessate	3) Altri soggetti		
				Esecutiva/cautelare e Solo cautelare	Anagrafe tributaria negativa	Posizioni solvibili
Totale complessivo carico ruoli affidato	795.042	141.108	82.827	346.666	95.672	128.769
A) (-) Sgravi per indebito	175.016	17.816	14.907	67.004	15.732	59.556
Carico netto	620.026	123.292	67.920	279.662	79.940	69.212
B) (-) Riscosso	35.377	3.059	1.666	17.662	2.001	10.988
Residuo lordo	584.649	120.232	66.255	262.000	77.939	58.224
C) (-) Sospensioni	17.537	2.532	771	10.037	1.566	2.629
D) (-) Rateazioni	14.487	98	180	9.077	502	4.631
RESIDUO NETTO	552.625	117.602	65.303	242.886	75.870	50.964

1) Posizioni relative a soggetti falliti

L'ammontare delle somme riscosse riferite a soggetti falliti è pari a 3.059 milioni, pari al 2,48 per cento del carico netto relativo ai medesimi soggetti (123.292 milioni); tale valore percentuale, che rispecchia l'andamento nel tempo della relativa riscossione, è stato utilizzato come parametro per determinare i presumibili incassi futuri dai falliti, e, *a contrariis*, il valore di rettifica per stimata irrecuperabilità.

Pertanto, moltiplicando il carico residuo netto (117.602 milioni) dei soggetti falliti²⁰ per la percentuale di incassabilità rilevata, il valore di presunto realizzo del credito relativo ai ruoli emessi a carico dei soggetti falliti risulta essere pari a circa 2.917 milioni.

2) Posizioni relative a soggetti deceduti o ditte cessate

Analogamente, siccome l'ammontare delle somme riscosse riferite a soggetti deceduti o ditte cessate corrisponde a 1.666 milioni, anche in questo caso si deduce che la percentuale di incassabilità è pari al 2,45 per cento del carico netto (67.920 milioni). Il valore di presunto realizzo del credito, quindi, applicando la percentuale rilevata sul carico residuo netto (65.303 milioni), risulta essere pari a circa 1.600 milioni.

3) Posizioni relative ad altri soggetti non rientranti nelle casistiche 1 e 2

Per quanto attiene alla terza categoria di soggetti, il carico residuo netto riconducibile ai soggetti verso i quali sono state tentate invano azioni esecutive/cautelari (242.886 milioni), e ai soggetti nei confronti dei quali non sono ancora state attivate tale azioni, ma che risultano

²⁰ Il carico cioè al netto degli sgravi, del riscosso, delle sospensioni e delle rateazioni.

RENDICONTO DELL'ENTRATA

nullatenenti (75.870 milioni di euro), non avrà concrete possibilità di riscossione e, di conseguenza, l'Agenzia stima una irrecuperabilità del credito pari al 100 per cento.

Con riferimento, invece, ai residui 50.964 milioni, l'ammontare delle somme riscosse corrisponde a 10.988 milioni pari al 15,88 per cento del carico netto (69.212 milioni) relativo ai medesimi soggetti. In analogia con i punti 1) e 2) tale valore percentuale è stato utilizzato come parametro per determinare i presumibili incassi futuri: pertanto, il valore di presunto realizzo del credito relativo ai ruoli emessi a carico dei soggetti con posizioni solvibili (non falliti o non deceduti, che non risultano nullatenenti e verso i quali eventuali procedure esecutive o cautelari non hanno dato esito negativo) risulta essere pari a 8.093 milioni.

Rispetto alla metodologia utilizzata negli anni precedenti, in questo esercizio l'Agenzia ha operato una scomposizione del carico ruoli affidato maggiormente dettagliata e puntuale, nella quale vengono analiticamente rappresentati gli importi relativi al carico sgravato per indebitato, al carico sospeso, al carico riconducibile a particolari categorie di contribuenti, considerando, altresì, i carichi nei confronti dei quali sono state tentate invano azioni esecutive/cautelari, quelli oggetto di rateazione e il riscosso. La medesima scomposizione è stata applicata ai flussi di riscossione che ovviamente variano sensibilmente in base allo status del debitore.

L'analisi condotta, riepilogando i risultati descritti, porta a stimare, secondo l'Agenzia delle entrate, il valore di presunto realizzo del credito relativo al carico affidato al 31/12/2015 con una presumibile incassabilità di 27.097 milioni pari al 4,82 per cento (con l'arrotondamento al 5 per cento) dello stesso carico ed una corrispondente stima di svalutazione del saldo lordo di bilancio pari al 95,18 per cento (arrotondato al 95 per cento).

<i>(in milioni)</i>	
Incassi futuri stimati da:	Importo
1) Soggetti falliti (Residuo netto Falliti * % riscosso da falliti)	2.917
2) Soggetti deceduti e ditte cessate (Residuo netto deceduti e ditte cessate * % riscosso da soggetti deceduti e ditte cessate)	1.600
3) Altri soggetti (Magazzino residuo lordo * % riscosso da altri soggetti)	8.093
+ Rate a scadere su dilazioni non revocate	14.487
TOTALE	27.097

La metodologia adottata dall'Agenzia ha notevolmente corretto quanto si verificava in passato, quando la svalutazione dei crediti raggiunse il suo minimo nel 2003 con la percentuale del 50 per cento, rendendo il dato attuale più prudente e certamente anche più corretto rispetto al criterio precedente.

Si tratta di considerazioni sicuramente valide e che, altrettanto sicuramente, fanno ritenere possibile un miglioramento del grado di esigibilità dei resti da riscuotere, pur permanendo alcune perplessità, fra cui quella suscitata dall'omogeneità di valutazione di crediti relativi a un periodo di osservazione (2000-2015), che si caratterizza, invece, per le discontinuità che possono essersi verificate, considerate le varie tipologie di condono nel biennio 2003-2004, sia sul piano contabile, sia in termini di possibile modificazione dei comportamenti della platea dei contribuenti.

ATTENDIBILITÀ DELLE SCRITTURE CONTABILI

Alla luce delle recenti disposizioni normative (legge di stabilità 2015 – legge n. 190 del 2014²¹) sono stati ulteriormente prorogati i termini di scadenza delle domande di discarico da parte degli Agenti della riscossione relative a quote affidate dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2014. Conseguentemente gli Uffici dell’Agenzia inizieranno l’esame di tali domande di inesigibilità dal 1° gennaio 2018, partendo dall’annualità più recente (2014). Tali nuovi termini inversamente crescenti concludono una lunga serie di proroghe del termine per l’acquisizione, da parte dell’ente impositore, dell’informazione relativa all’asseverazione della non riscuotibilità di posizioni per le quali l’attività di esazione si era ormai conclusa con esito negativo.

La questione riguarda prevalentemente Equitalia: se l’attività di esazione si è conclusa con esito negativo, la società deve solo dare all’ente impositore comunicazione dell’inesigibilità del credito. La misura è, quindi, sostanzialmente finalizzata a dare più tempo alle società di Equitalia per individuare, in una massa indistinta, le partite per le quali, progressivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2018, scadrà il termine per la presentazione delle domande di inesigibilità.

L’operazione rileva, pertanto, sicuramente in termini di costi amministrativi per gli enti riscuotitori, e solo marginalmente, invece, in termini di possibili non previsti introiti. Senza voler considerare che ritardare il momento di eventuale accertamento dell’inadempimento dell’Agente della riscossione potrebbe addirittura pregiudicare l’interesse degli enti impositori.

Il confronto tra i dati indicati dalla RGS nell’Allegato 24 al Rendiconto 2015²², in ordine alla riscuotibilità dei residui finali, e i dati di consuntivo, induce ad una valutazione di scarso realismo in ordine alla riscuotibilità dei residui finali iscritti a bilancio, sia pure in miglioramento rispetto agli esercizi finanziari precedenti, considerato che nel 2015 per il complesso delle entrate finali sono state ritenute di riscossione certa, quantunque ritardata, il 24,2 per cento²³ delle somme rimaste da riscuotere degli esercizi precedenti, quando, comunque, la riscossione dei residui, al netto delle somme rimaste da versare al 31 dicembre dell’anno precedente, è stata, nell’esercizio del 5,32 per cento²⁴.

Va inoltre specificato come neppure la percentuale di riscossione netta dei residui, inferiore per le entrate extra tributarie (4,45 per cento) rispetto a quella delle entrate tributarie (6,73 per cento), peraltro inferiore rispetto al 2014 quando era rispettivamente pari al 4,81 ed all’11,89, può spiegare perché l’ex Ministero del tesoro e le altre Amministrazioni classifichino i loro residui come di “riscossione certa, quantunque ritardata” al 100 per cento.

Alla decisa maggiore attenzione che l’Agenzia delle entrate ha posto sulla materia si contrappone l’assenza di spiegazioni da parte della RGS sulle somme rimaste da riscuotere di pertinenza del Dipartimento del tesoro: l’Allegato 24 riporta un ammontare complessivo di residui pari a 5.958,7 milioni, di cui 5.905,5 formati negli esercizi precedenti il 2015²⁵.

²¹ Art. 1, comma 684: “Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2014, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia, sono presentate, per i ruoli consegnati nell’anno 2014, entro il 31 dicembre 2017 e, per quelli consegnati negli anni precedenti, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2017. [omissis]”.

²² Somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell’esercizio, ridotte ai sensi dell’articolo 268 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per contabilità generale dello Stato, classificate in rapporto al grado di esigibilità.

²³ 25,7 per cento nel 2014, 37,2 nel 2013, 38,6 nel 2012, 39 nel 2011 e 48,9 nel 2010.

²⁴ A fronte del 7,63 del 2014, del 3,21 del 2013, del 3,45 del 2012, del 3,49 nel 2011 e dell’1,82 per cento del 2010.

²⁵ Per l’esercizio 2014 rispettivamente pari a 5.933 e 5.782 milioni.

RENDICONTO DELL'ENTRATA

Analoga la situazione degli importi riportati nell'Allegato 24 sotto la voce "Altri capitoli" di pertinenza di amministrazioni diverse dal Ministero dell'economia e delle finanze: si tratta di resti da riscuotere per 7.445,3 milioni, di cui 6.716,1 in conto residui²⁶.

Suscita, comunque, perplessità il fatto che, mentre per i capitoli del "Dipartimento delle finanze" nell'allegato 24 si rileva il dettaglio dei capitoli, gli importi relativi al "Dipartimento del tesoro" e "altri capitoli" sono presentati in maniera aggregata.

7. Determinazione dei resti da versare

L'esito del contraddittorio con l'Amministrazione, per quanto riguarda le modalità di contabilizzazione dei resti da versare, è stato, fino allo scorso anno, meno chiaro rispetto a quello relativo ai resti da riscuotere, pur mostrando un preciso impegno per cercare di risolvere i problemi rilevati nel tempo²⁷. Un deciso passo avanti si è avuto, per l'esercizio in consuntivazione, grazie all'attenzione che la Ragioneria generale ha posto sui residui di versamento, dovendo corrispondere alle esigenze istruttorie della già citata indagine in corso di svolgimento da parte di questa Corte²⁸. A dette richieste istruttorie, infatti, sono seguite importanti informazioni riguardanti il conto competenza dell'esercizio 2014; tali approfondimenti hanno avuto come immediato riflesso le regolazioni contabili dei resti da versare riportati nell'Allegato 23²⁹ al conto consuntivo delle entrate 2015 ed un maggiore dettaglio di specificazioni nella Nota integrativa allo stesso rendiconto.

Al riguardo va segnalato come la formazione dei residui di versamento è riconducibile a somme spettanti allo Stato (riscosse e non versate), parzialmente soggette a meccanismi di riversamento diretto nelle casse degli enti ad autonomia differenziata dei tributi statali compartecipati, nonché alle modalità di recupero a carico dei medesimi enti di somme dovute allo Stato sulla base della legislazione vigente.

Infatti, l'allegato 23 si compone di due parti:

- la prima, denominata "Stato", nella quale sono totalizzate, con il dettaglio per capitoli e/o articoli le componenti a qualsiasi titolo dovute allo Stato e descritte nella nota integrativa al rendiconto³⁰;

²⁶ Erano rispettivamente pari a 6.944,5 e 5.957,7 milioni nell'allegato 24 del 2014.

²⁷ A fronte di puntuali richieste, formulate da questa Corte, circa la specificazione delle somme rimaste da versare riportate nell'allegato n. 23 al conto consuntivo delle entrate, solo dall'esercizio 2007 sono stati presentati nuovi prospetti, nei quali venivano distinte le somme da regolare con le regioni da quelle della Struttura di gestione; dal consuntivo 2008, inoltre, sono state distinte anche le somme rimaste da versare da regolarsi direttamente con la Regione Friuli Venezia Giulia (d.lgs. 31 luglio 2007, n. 137 con conseguenti decreti attuativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2008 e del 17 dicembre 2010); dall'esercizio 2011 il dettaglio ha riguardato anche l'acquisizione diretta delle entrate da parte della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Bolzano e di Trento (L.F. 2010 - legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 108 - ed il decreto attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze è del 20 luglio 2011).

²⁸ Indagine programmata dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione 1.2/2015 - I residui di versamento nel rendiconto generale dello Stato: formazione e modalità di contabilizzazione dei resti da versare che sono annualmente riportati nell'allegato n. 23 al consuntivo.

²⁹ Allegato 23: dimostrazione delle somme rimaste da versare alla chiusura dell'esercizio distintamente per gli importi dovuti dai contabili erariali e per le somme acquisite direttamente dalla Regione Siciliana, dalla Sardegna, dal Friuli Venezia Giulia (dal 2008) nonché dalla Regione Trentino Alto Adige e dalle Province autonome di Trento e Bolzano (dal 2011), da regolare a carico degli appositi stanziamenti di spesa, mediante mandati da commutarsi in quietanza di entrata.

³⁰ Fino al 2014 le componenti riguardo alle somme rimaste da versare, sommariamente descritte, erano relative a:

- sgravi provvisori fruiti dagli ex-concessionari;
- recupero delle somme anticipate dall'Erario per l'erogazione dei rimborsi in conto fiscale ai contribuenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

ATTENDIBILITÀ DELLE SCRITTURE CONTABILI

- la seconda, denominata “Regioni/Province”, nella quale vengono esposte le somme, sempre con il dettaglio per capitoli e/o articoli, che durante il corso dell’esercizio sono state riscosse e versate direttamente nelle casse delle Regioni e Province autonome, sia in conto competenza che in conto residui. Inoltre, i relativi importi sono ulteriormente evidenziati per ciascuna autonomia distinguendo la quota attribuita direttamente dall’Agenzia delle entrate–Struttura di gestione, in fase di ripartizione delle somme riscosse dai contribuenti mediante il modello di versamento F24, dalla quota riscossa sul territorio mediante versamenti diretti.

La somma dei dati esposti nelle due parti coincide, esattamente, con le risultanze del rendiconto relative al totale dei resti da versare.

La nota integrativa al conto consuntivo del 2015 descrive, assai più dettagliatamente di quanto non fosse stato fatto negli anni passati, il contenuto dell’Allegato 23 e più precisamente, vengono elencati per la prima volta in modo particolareggiato e indicati per destinazione e per entità, i presupposti sulla base dei quali si sono formati, nel 2015 i resti da versare, che riguardano prevalentemente le entrate tributarie.

Per la parte “Regioni/Province” viene quantificato in 18.477 milioni il riversamento diretto nelle casse delle regioni Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e delle Province Autonome di Trento e Bolzano delle quote di compartecipazione ai tributi statali ad esse spettanti, in forza delle relative norme statutarie, che dovranno essere regolate contabilmente a carico degli appositi capitoli del bilancio statale nell’esercizio 2016.

Saranno ugualmente oggetto di regolazione contabile a carico di apposito capitolo di spesa nell’esercizio 2016 le componenti della parte “Stato” dell’allegato 23 che per la competenza sono:

- la differenza tra quanto accertato dalla Struttura di gestione dell’Agenzia delle entrate sui versamenti in F24 da parte dei contribuenti delle predette regioni e gli effettivi versamenti che gli stessi contribuenti hanno effettuato al netto di eventuali compensazioni (1.590 milioni);
- il recupero delle somme anticipate dall’erario per l’erogazione dei rimborsi in conto fiscale ai contribuenti della regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- l’applicazione per l’esercizio 2015 degli accantonamenti a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali da operare nei confronti delle Regioni a statuto speciali e delle Province autonome quale concorso al miglioramento della finanza pubblica, ai sensi della normativa vigente;
- l’applicazione delle quote delle entrate erariali da riservare allo Stato ai sensi del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 settembre 2015, emanato in attuazione dell’art. 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014).

Sono inoltre descritte come componenti della parte Stato dell’Allegato 23:

- accantonamenti a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali da operare nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome ai sensi della normativa vigente;
- quote delle entrate erariali riservate allo Stato.

RENDICONTO DELL'ENTRATA

- gli sgravi provvisori sui riversamenti in bilancio fruiti dagli agenti della riscossione a titolo di rimborso, in particolare, per le somme dagli stessi corrisposte ai contribuenti a seguito di sgravio per indebita iscrizione a ruolo³¹;
- le quote dei proventi dei giochi statali in concessione trattenute dai concessionari a titolo di aggio e per il pagamento delle vincite di piccolo importo che gli stessi possono erogare direttamente ai giocatori. Tali somme sono oggetto di regolazione contabile, a carico di appositi capitoli di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nel corso dell'esercizio e, per le giocate che si riferiscono agli ultimi mesi dell'anno, nell'esercizio successivo³²;
- a partire dal 2014, l'introduzione del c.d. "bonus 80 euro", riconosciuto, a determinate condizioni, ai lavoratori dipendenti sotto forma di un credito mensile fino all'importo massimo di 80 euro. La disposizione, inizialmente prevista dal DL n. 66/2014 limitatamente all'anno 2014, è stata successivamente confermata a regime con la legge di stabilità per il 2015. In particolare, il bonus è erogato dai sostituti d'imposta i quali, nel caso degli enti pubblici e delle amministrazioni dello Stato, possono recuperarlo anche mediante riduzione dei versamenti mensili all'erario delle ritenute IRPEF.

Secondo quanto riportato nella Nota integrativa al consuntivo, relativamente al comparto delle entrate extra-tributarie, il volume delle somme rimaste da versare si attesta, complessivamente, a 2.941 milioni prevalentemente generati dalla gestione del gioco del Bingo (1.650 milioni) e dalle sanzioni connesse alla riscossione delle imposte dirette, indirette, nonché a quelle in materia di accise e di imposte di consumo (897 milioni).

Riepilogando, complessivamente nel 2015 i resti da versare iscritti nel consuntivo (37.289 milioni) sono inferiori a quelli rilevati per il 2014 (41.508) ed i 4.219 milioni di differenza in meno rappresentano il saldo della cospicua riduzione sul versante Stato (-24,5 per cento per - 6.108 milioni) e l'aumento del totale Regioni/Province (+11,4 per cento con +1.889 milioni) (tavola A.9). Per la prima volta, dopo una lunga serie in progressivo aumento³³, è netta la riduzione dei resti da versare diversi da quelli da regolare contabilmente con le Regioni a statuto speciale presenti nell'allegato 23 che nel 2015 ammontano a 18.812 milioni (erano 24.920 nel 2014).

Tale flessione è spiegata, principalmente, dalla componente in conto residui per effetto delle regolazioni contabili effettuate nel corso dell'esercizio a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio a partire dal 2015 sul capitolo 3821³⁴ dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferiti alla contabilità speciale n. 1778 gestita dall'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione. In particolare, sono state oggetto di regolazione le somme non versate in bilancio riconducibili alle differenze, accumulate nel tempo, tra quanto accertato dall'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione sulla base delle deleghe di versamento

³¹ Rientrano in questa fattispecie le somme trattenute dagli agenti a valere sui versamenti diretti ordinari, comprese le somme che affluivano agli uffici cassa del registro e IVA (uffici ex-SAC - servizi autonomi di cassa).

³² Questi residui hanno assunto una dimensione più rilevante a seguito dell'accorpamento dell'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane che ha comportato il passaggio nel bilancio dello Stato (a partire dall'esercizio finanziario 2013) della gestione contabile dei giochi in concessione e la conseguente registrazione in bilancio dei relativi proventi lordi. Prima di tale accorpamento, il fenomeno era limitato al solo gioco del lotto per il quale, il bilancio statale, già registrava i proventi al lordo degli aggi e delle vincite.

³³ 12.959, 14.115, 18.729 e 21.092 milioni rispettivamente nel 2010, 2011, 2012 e 2013.

³⁴ Capitolo 3821: "Somme da versare all'entrata del bilancio dello Stato a fronte di recuperi tributari effettuati nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

ATTENDIBILITÀ DELLE SCRITTURE CONTABILI

(F24) dei contribuenti delle regioni Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e delle Province Autonome di Trento e Bolzano e gli effettivi riversamenti affluiti nelle casse dei medesimi enti, operati al netto di eventuali compensazioni fruite dai contribuenti delle predette autonomie, delle quote anticipate dallo Stato per rimborsi in conto fiscale a favore dei contribuenti di alcune di esse e delle trattenute sulle compartecipazioni ai tributi statali ad esse spettanti applicate in attuazione delle diverse disposizioni legislative che hanno disciplinato il concorso al risanamento della finanza pubblica da parte delle medesime autonomie.

TAVOLA A.9

RIEPILOGO DELL'ALLEGATO 23 AL CONSUNTIVO — RESTI DA VERSARE
ESERCIZI 2014 E 2015

	Stato				Totale Regioni /Province				Totale somme da versare nel consuntivo	
	2014		2015		2014		2015		2014	2015
	milioni	% sul tot.	milioni	% sul tot.	milioni	% sul tot.	milioni	% sul tot.	milioni	milioni
Dip. Finanze	24.314	59	18.294	50	16.576	41	18.463	50	40.890	36.757
Dip. Tesoro	390	100	351	99	0	0	2	1	390	353
Altri capitoli	216	95	167	93	12	5	12	7	228	179
Totale generale	24.920	60	18.812	50	16.588	40	18.477	50	41.508	37.289

(in milioni)

	Regione Siciliana		Regione Sardegna		Regione Friuli Venezia Giulia		Regione Trentino A.A.		Provincia Bolzano		Provincia Trento	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Dip. Finanze	7.369	8.814	483	458	3.427	3.618	314	212	2.507	2.734	2.476	2.625
Dip. Tesoro	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
Altri capitoli	12	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale generale	7.381	8.827	483	459	3.427	3.618	314	212	2.507	2.735	2.476	2.626

Fonte: elaborazioni Corte dei conti (Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato - Collegio di controllo sulle entrate) su dati Allegato 23